



28960/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/06/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Dott. GIACOMO FOTI
- Dott. FELICETTA MARINELLI
- Dott. SALVATORE DOVERE
- Dott. ANDREA MONTAGNI

SENTENZA
N. *1255/2013*
- Rel. Presidente -
- Consigliere -
REGISTRO GENERALE
N. 849/2013
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL
nei confronti di:

N. IL

avverso la sentenza n. 12/2002 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/06/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Nicola LETTIERI*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

*Udito per la parte civile ^{l'adv.} Paolo GIUSTOZZI
che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso.*

[Large diagonal signature line]

[Handwritten signature]

La Corte osserva:

I) Il Tribunale di Camerino, con sentenza 14 febbraio 2006, ha condannato []
[Z.T.] per il delitto di cui all'art. 449, in relazione all'art. 423 cod. pen., per aver cagionato per colpa (in concorso con altra persona giudicata separatamente) un incendio che si era sviluppato il [(OMISSIS)] nell'abitazione di [M.L.] in particolare all'imputato era stato addebitato di aver realizzato una canna fumaria priva dei richiesti requisiti di isolamento termico tanto che, essendo stata la canna fumaria sistemata a contatto con materiali infiammabili, ne era scaturito l'incendio che aveva gravemente danneggiato sia l'edificio che l'abitazione.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 4 giugno 2012, ha accolto l'appello proposto dall'imputato contro la sentenza di primo grado e lo ha assolto con la formula "per non aver commesso il fatto". Ha ritenuto la Corte di merito che difettesse "in punto di fatto la necessaria consequenzialità materiale tra la condotta colposa contestata allo [Z.] e l'evento delittuoso costituito dall'incendio verificatosi nel solaio della palazzina descritta nell'imputazione". Si rileva nella sentenza impugnata che [Z.] si era limitato a compiere, come da incarico ricevuto, solo una parte dell'opera costituita dall'inserimento di otto comignoli corrispondenti ad altrettante unità abitative e prevedendo la possibilità di innesto delle nuove canne fumarie che si dipartivano da ciascun appartamento.

Questo innesto, si legge nella sentenza impugnata, è stato successivamente effettuato da tale [F.M.] che ha costruito attorno alla canna fumaria una "gabbia" in muratura che ha prodotto un surriscaldamento dal quale è derivato l'innesto dell'incendio a partire dalle travi in legno più vicine. Poiché l'evento era dunque riconducibile all'improvvido intervento di [F.] doveva essere esclusa la responsabilità di [Z.] la cui condotta colposa doveva ritenersi priva di efficienza causale nella determinazione dell'evento.

II) Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso la parte civile [M.L.] che da dedotto un unico motivo con il quale censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 41 cod. pen. e per vizio di motivazione "circa la idoneità della causa successiva a determinare l'evento".

Rileva la parte ricorrente che la sentenza di assoluzione è fondata esclusivamente sulla circostanza che la condotta successiva di [F.] (la creazione della gabbia intorno alla canna fumaria) avrebbe contribuito a cagionare l'evento; la decisione di secondo grado non mette in discussione che [Z.] abbia costruito in modo imperito la parte di impianto a lui commissionata ponendo la canna fumaria a diretto contatto con le parti infiammabili del tetto e sottotetto. Ma lo esonera da responsabilità - senza neppure confrontarsi con le argomentazioni svolte dal primo giudice - per il solo fatto che altri avrebbero contribuito a determinare l'evento con la loro successiva condotta colposa senza valutare se la condotta successiva possa essere ritenuta idonea, da sola, a determinare l'evento e comunque senza valutare se lo sviluppo

successivo abbia caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da consentire interrotto il rapporto di causalità tra la prima condotta e l'evento.

III) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto con l'annullamento ai fini civili della sentenza impugnata.

Le censure poste a fondamento del ricorso ripropongono uno dei temi di maggior complessità del diritto penale che riguarda l'interpretazione dell'art. 41 comma 2° del cod. pen. secondo cui *"le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento"*.

Si tratta di una norma di fondamentale importanza all'interno dell'assetto normativo che il codice ha inteso attribuire al tema della causalità e lo scopo della norma, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel primo comma dell'art. 41 in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause (*"condicio sine qua non"*). Anzi, secondo taluni autori, questa norma escluderebbe che il codice abbia voluto accogliere integralmente la teoria condizionalistica essendo, il concetto di causa sopravvenuta, estraneo a questa teoria così come è da ritenere estraneo alla teoria della causalità adeguata.

E' stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe con la mera applicazione del principio condizionalistico previsto dal 1° comma dell'art. 41.

Deve pertanto trattarsi, secondo questo condivisibile orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente, di una concausa che deve essere, appunto, "sufficiente" a determinare l'evento. Ma questa sufficienza non può essere intesa come avulsa dal precedente percorso causale perché, altrimenti, torneremmo al caso del processo causale del tutto autonomo per il quale il problema è risolto dal 1° comma dell'art. 41. Su questa affermazione di principio deve ritenersi raggiunto un sufficiente consenso in quanto gli orientamenti (peraltro, a quanto risulta, quasi esclusivamente dottrinali) che sostenevano la tesi della completa autonomia dei processi causali non sembrano essere state più riproposte negli ultimi decenni.

In base alla ricostruzione che va sotto il nome della teoria della causalità "umana" si parte dalla premessa che, oltre alle forze che l'uomo è in grado di dominare, ve ne sono altre – che parimenti influiscono sul verificarsi dell'evento – che invece si sottraggono alla sua signoria. Può dunque essere oggettivamente attribuito all'agente quanto è da lui dominabile ma non ciò che fuoriesce da questa possibilità di controllo. Quali sono gli elementi esterni controllabili? Innanzitutto quelli dotati da carattere di normalità, cioè quelli che si verificano con regolarità qualora venga posta in essere l'azione. Ma non solo queste conseguenze si sottraggono al dominio dell'uomo ma altresì quelle che si caratterizzano per essere non probabili o non frequenti perché

comunque possono essere prevedute dall'uomo.

Che cosa sfugge invece al dominio dell'uomo ? Ciò che sfugge a questo dominio – secondo l'illustre Autore che ha formulato la teoria – *“è il fatto che ha una probabilità minima, insignificante di verificarsi: il fatto che si verifica soltanto in casi rarissimi.....nei giudizi sulla causalità umana si considerano ‘propri’ del soggetto tutti i fattori esterni che concorrono con la sua azione, esclusi quelli che hanno una probabilità minima, trascurabile di verificarsi; in altri termini esclusi i fattori che presentano un carattere di eccezionalità”*. Per concludere che per l'imputazione oggettiva dell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quello positivo *“è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causale del risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel caso concreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto al concorso di fattori eccezionali (rarissimi). Soltanto quando concorrono queste due condizioni l'uomo può considerarsi ‘autore’ dell'evento”*.

Perché possa parlarsi di causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalità (o la sua interruzione come altrimenti, ma impropriamente, si dice) si deve dunque trattare, secondo questa ricostruzione, di un percorso causale ricollegato all'azione (od omissione) dell'agente ma completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale; di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

E' noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito dell'aggressione) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, oggettivamente imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi).

Va infine rilevato che sia l'Autore che l'ha proposta che tutti coloro che l'hanno condivisa - comprese la giurisprudenza di legittimità e quella di merito - hanno affermato che la teoria della causalità “umana” è applicabile anche ai reati omissivi impropri.

IV) Alla luce di quanto precede deve osservarsi che la sentenza impugnata ha del tutto omesso di affrontare il problema che si poneva al suo esame e ha erroneamente ritenuto – in palese violazione del disposto dell'art. 41 comma 2 cod. pen. - che fosse sufficiente un contributo causale successivo per escludere la rilevanza causale della precedente condotta colposa.

E' infatti da rilevare che la Corte d'Appello di Ancona non ha affatto escluso la natura colposa della condotta di Z. e, anche se il tema dell'elemento soggettivo non viene espressamente affrontato, in due parti della sentenza (quella già riportata nelle premesse e quella della parte finale della sentenza nella quale si fa espresso riferimento alla “condotta colpevole

dell'imputato-appellante") sembra venga condivisa la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto decisamente imperiti i criteri utilizzati per la costruzione e localizzazione della canna fumaria in prossimità di materiali infiammabili e senza provvedere ad un'adeguata protezione (si legge a p. 13 della sentenza di primo grado, riportando il giudizio del perito, "che la causa che ha generato l'incendio per cui è processo vada individuata nella errata installazione del tratto di canna fumaria.....effettuato senza rispettare le norme di buona tecnica che prevedono o la adozione di opportune distanze da materiali combustibili, oppure l'impiego di canne fumarie a doppia parete opportunamente coibentate.....In particolare tale tratto di canna fumaria risulta realizzato in contatto fisico con una trave in legno che risulta bruciata, come peraltro personalmente constatato dal perito e dai rappresentanti delle parti nel sopralluogo effettuato il 25.11.2005.").


Dunque la sentenza impugnata non solo ha omesso di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di primo grado - sussistendo tale obbligo per ogni giudice che ritenga di operare una scelta interpretativa o di ricostruzione dei fatti che si ponga in contrasto con la sentenza impugnata - ma ha palesemente errato nell'applicazione della legge ignorando il disposto dell'art. 41 comma 1 cod. pen. sul concorso di cause ritenendo che l'esistenza di una concausa valga ad escludere la responsabilità del diverso concorrente. Di poi ha omesso di valutare, come era suo obbligo se quella ritenuta (implicitamente perché la sentenza ignora l'esistenza del problema) come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento avesse le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità idonei a consentire l'applicazione dell'art. 41 comma 2 secondo i criteri già indicati.

V) Conseguenze alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, non essendo più in discussione la responsabilità penale dell'imputato, al giudice civile previsto dall'art. 622 c.p.p. che provvederà anche sulle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M

la Corte Suprema di Cassazione, sezione quarta penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma 13 giugno 2013.



il presidente relatore

Carlo Brusco